



Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II civile
Ufficio procedure concorsuali

IL TRIBUNALE

in persona del Giudice delegato, Dott.ssa Maria Letizia Mantovani, nel procedimento iscritto al n. r.g. P.U. **144-1/2025** per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da **LUCA BACELLI** nato a Cupramontana (AN) il 09.06.1977, c.f. BCLLCU77H09D211J, residente in Serra San Quirico (AN), Via Certine n. 22 (con gli Avv.ti FABIOLA TOMBOLINI ed EMANUELA SCALEGGI),

vista la delega istruttoria,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- 1.** Sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII in quanto il ricorrente è residente nel Comune di Ancona;
- 2.** Con riferimento alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 74, commi 1 e 2, CCII si osserva quanto segue.

Il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 75, comma 1, lett. b), CCII, ed alle evidenze delle scritture contabili depositate ex 75, comma 1, lett. a) CCII.

La proposta di concordato prevede l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

Il ricorrente ha domandato l'apertura della procedura di concordato minore nella sua qualità di ex titolare della ditta individuale "New Tech di Bacelli Luca", cessata dal 2018; tale circostanza non risulta ostativa all'apertura della procedura nonostante il disposto di cui all'art. 33, comma 4, CCII, in base al quale "*la domanda di accesso alla procedura di concordato minore ... presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile*".

Ritiene, al riguardo, il Tribunale che la disposizione richiamata debba intendersi riferita al solo imprenditore collettivo la cui cancellazione dal registro delle imprese determina la definitiva estinzione ex art. 2945 c.c.. L'imprenditore individuale che ponga fine alla propria

attività, al contrario, sopravvive alla cessazione della ditta e, qualora versi in stato di sovraindebitamento per debiti di impresa (e perciò di natura non consumeristica) non può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 67 CCII. Negare all'imprenditore individuale cessato anche l'accesso alla procedura negoziale di concordato minore (pur se di tipo liquidatorio) determinerebbe una ingiustificata limitazione degli strumenti disponibili per la sua esdebitazione (costringendolo, di fatto, alla liquidazione controllata) ed una illogica e contraddittoria esclusione dall'accesso a strumenti di natura negoziale, in aperto contrasto con *ratio* e finalità del Codice della Crisi e con la disciplina comunitaria di cui esso è espressione.

L'interpretazione prospettata risulta, peraltro, l'unica coerente con il disposto di cui all'art. 271 CCII che, in caso di domanda di liquidazione controllata presentata dai creditori, consente al debitore di chiedere l'accesso "*ad una procedura di cui al capo II del titolo IV del CCII*" (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o concordato minore) con effetti sospensivi sulla domanda di liquidazione. Tale facoltà non può che essere riconosciuta anche all'imprenditore individuale cessato per i debiti d'impresa di cui è rimasto onerato: attesa la già richiamata inaccessibilità del piano di ristrutturazione, l'unico strumento a ciò utile risulta essere il concordato minore di cui agli artt. 74 e ss. CCII.

Sempre sotto il profilo soggettivo, d'altronde, il medesimo art. 74 citato ammette alla presentazione della proposta di concordato minore "*i debitori di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) in stato di sovraindebitamento*" e nella definizione dell'art. 2 rientra anche "*ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale*" quale è l'imprenditore individuale che ha cessato la propria attività imprenditoriale.

Ne discende come l'interpretazione costituzionalmente orientata delle citate norme in uno al favor, insito nello schema genetico del CCII, verso le scelte non liquidatorie da ritenere *extrema ratio* giustificino l'ammissibilità soggettiva dello strumento in relazione all'imprenditore individuale cancellato, peraltro in line di continuità e di trattamento non differenziato della posizione del socio della società cancellata e/o del garante della società che ben potrebbero proporre ricorso per concordato (liquidatorio).

Ulteriore elemento di valutazione consiste nella verifica di irragionevolezza di interpretazione estensiva del divieto di cui all'art. 33 comma 4 CCII che dato che vieterebbe a solo tale figura, in presenza di una "debitoria mista", di ristrutturare il proprio debito in ragione del sopravvenuto sovraindebitamento discendete da pregresse posizioni di natura tanto professionale quanto consumeristica pena l'onere, certamente disallineato rispetto ai principio di non parcellizzazione degli strumenti prescelti, di deposito di plurime istanze con conseguente pendenza di diversi giudizi (in termini si veda la relazione del massimario della Corte di Cassazione al Codice n. 10/2025).

Nella specie inoltre va infine sottolineato come l'apporto di finanza esterna nell'ambito di una procedura negoziale consente indubbiamente al ceto creditorio di conseguire maggiori utilità rispetto all'apertura di una procedura meramente liquidatoria.

Attesa la già rilevata natura imprenditoriale dell'attività esercitata e dell'indebitamento che ne è conseguito deve escludersi in capo al ricorrente la qualifica di consumatore secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) CCII.

Non risultano, peraltro, superati in capo alla medesima ricorrente i limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, dal che deriva la legittimazione alla richiesta di apertura della procedura di concordato minore;

3. La documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCII atteso che risultano allegati alla domanda:

- a) i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

4. La domanda è stata formulata tramite l'OCC territorialmente competente e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, riguardo alle quali l'esperto rileva come l'esposizione debitoria sia riconducibile alla crisi che ha investito, a partire dal 2012, l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici svolta dal ricorrente in forma di ditta individuale sulla quale ha certamente influito la riduzione degli incentivi statali per l'installazione di impianti fotovoltaici oltre che una forte crisi di liquidità derivante dal mancato pagamento di numerose commesse, criticità ulteriormente aggravata dagli eventi del sisma 2016 (essendo la ditta attiva nell'area colpita);
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (l'esposizione debitoria complessiva è pari ad € 849.321,53) atteso che il ricorrente è percettore di redditi da lavoro integralmente assorbiti per il sostentamento del proprio nucleo familiare ed il patrimonio immobiliare liquidabile è costituito da

- proprietà in quota, peraltro su cespiti inagibili o fatiscenti il cui valore di stima è pari a circa € 25.000,00, nonché da beni mobili registrati privi di v apprezzabile valore;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata (con riferimento alla quale si rileva, nella relazione, che il valore realizzabile da un'eventuale attività liquidatoria sarebbe pari ad € 5.000, circa al netto delle spese prededucibili a fronte di un attivo disponibile, derivante da finanza esterna pari complessivamente ad **€ 44.750,00**);
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura (€ 8.359,00);

5. L'OCC ha allegato di aver dato notizia dell'incarico ricevuto all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali, ed ha relazionato in merito al comportamento dei soggetti finanziatori nella valutazione del merito creditizio della ricorrente, rilevando, in particolare, l'inadempimento ai doveri gravanti sul soggetto finanziatore BPER Banca nell'erogazione del finanziamento chirografario per € 35.000,00.

6. Quanto al merito della proposta, a fronte di un passivo ammontante ad € 849.321,53 (di cui € 76.982,11 per crediti chirografari) e di un attivo pari ad € 44.750,00, integralmente composto da finanza esterna proveniente da erogazione liberale della madre del ricorrente, la proposta prevede:

- a) l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori
- b) di garantire ai creditori i seguenti pagamenti:
- il pagamento integrale dei crediti prededucibili;
 - il pagamento del creditore privilegiato INPS nella misura del 100% della capienza immobiliare (€ 5.125,00)
 - il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 4%.
- c) indica in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, prevedendo il soddisfacimento dei creditori cui è destinata la proposta entro 30 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa per il pagamento dei creditori privilegiati;
- d) prevede la suddivisione in 2 classi di creditori di cui la classe 1 comprendente il creditore INPS sino alla concorrenza dell'importo con privilegio per € 5.125,00 (non votante) e la classe 2 tutti gli altri creditori chirografari ed i privilegiati incapienti degradati al chirografo.

7. Non ricorrono, pertanto, le ipotesi di inammissibilità della domanda di cui all'art. 77 CCII e la medesima appare ammissibile, avendo il ricorrente prodotto la documentazione di cui

agli articoli 75 e 76 CCII. La suddetta documentazione ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore ed il suo stato di insolvenza senza che siano emersi elementi atti a far ritenere il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1, 2 e 3 ovvero che il medesimo medesima debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori o che sia già stata esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
visti gli artt. 74 e ss CCII

P.T.M.

dichiara aperta la procedura di concordato minore di **LUCA BACELLI** nato a Cupramontana (AN) il 09.06.1977, c.f. BCLLCU77H09D211J, residente in Serra San Quirico (AN), Via Certine n. 22

conferma la nomina dell'Avv. Patricia Giovannetti affinché svolga le funzioni dell'OCC;

ordina ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

dispone che l'OCC comunichi a tutti i creditori la proposta ed il presente provvedimento entro **giorni 10** dalla data in cui ne ha ricevuto comunicazione da parte della cancelleria;

assegna ai creditori il termine di **trenta giorni** decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma i-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo che, in mancanza di comunicazione all'occ nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCII

dispone che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che in mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78 comma 4 CCII

onera l'OCC di relazionare al gd **entro i successivi cinque giorni** circa le dichiarazioni dei creditori per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti ex art. 80 CCII e

riserva di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa del concordato minore proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze richieste (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori

e con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata;

dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale - e nel registro delle imprese;

Il presente decreto non è soggetto a reclamo ex art. 78, comma 1, CCII e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78, comma 3, CCII.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Ancona, 19/11/2025

Il Giudice delegato
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani